

LE ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA, AUTORIPARAZIONE, PULIZIA E FACCHINAGGIO

Normative a confronto

Scheda elaborata da **Claudio Venturi**

	Impiantistica L. n. 46/1990	Autoriparazione L. n. 122/1992	Imprese pulizia L. n. 82/1994	Facchinaggio L. n. 221/2003
Ambito di applicazione	<p>1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:</p> <p>a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;</p> <p>b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;</p> <p>c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;</p> <p>d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;</p> <p>e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido a aeriforme all'interno di edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;</p> <p>f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di</p>	<p>1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".</p> <p>2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonchè l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento di rifiuti, nonchè l'attività di</p>	<p>1. Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20.9.1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della L. 8.8.1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge (art. 1, comma 1)</p>	<p>1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attività di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:</p> <p>a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali,</p>

	<p>montacarichi, di scale mobili e simili; g) gli impianti di protezione antincendio.</p> <p>2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (art. 1)</p> <p>*****</p> <p>Solo l'attività relativa agli impianti elettrici è sempre e in ogni caso soggetta alle disposizioni dettate dalla legge in esame, qualsiasi sia il tipo di immobile. Gli altri sei tipi di impianti sono soggetti alle disposizioni della legge n. 46/90 e del relativo regolamento soltanto se relativi ad "unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili" (art. 1, 1° comma, D.P.R. n. 447/91).</p> <p>Dunque, ai fini della legge n. 46/90, va preso a riferimento non l'edificio civile nella sua globalità, bensì la singola unità immobiliare. Tali edifici devono essere destinati:</p> <p>a) ad uso abitativo; b) a studio professionale; c) a sede di persone giuridiche private; d) a sede di associazioni, fondazioni, circoli, conventi e simili.</p> <p>Nel caso di edificio costituito da diverse unità</p>	<p>commercio di veicoli.</p> <p>3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:</p> <p>a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista (art. 1).</p> <p>1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel <i>registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane</i>, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione (art. 6, aggiornato secondo quanto disposto dall'art. 10 del DPR n. 558/1999).</p> <p>*****</p> <p>Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti quegli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore anzidetti, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.</p> <p>Non rientrano nell'attività di autoriparazione, per esplicita indicazione della legge (<i>art. 1, n. 2, L. n. 122/92</i>), le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autolavaggio, • rifornimento di carburante, • sostituzione di filtro dell'aria e dell'olio, <p>sostituzione dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.</p>		<p>depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.</p> <p>2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983 (art. 2)</p> <p>*****</p> <p>Nella Circolare n. 3570/C del 30 dicembre 2003, il Ministero delle attività produttive riporta il parere del competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redattore tra l'altro del decreto del 3 dicembre 1999, secondo il quale:</p> <p>1) le attività di cui alla lettera b), funzionalmente complementari a quelle di cui alla lettera a), "devono essere considerate nella loro specificità ai fini dell'individuazione dell'oggetto sociale, per la verifica dell'applicabilità all'impresa della disciplina <i>de qua</i>";</p> <p>2) non si può limitare l'applicazione della norma stessa alle attività rientranti nella sola lettera a) ed escludere quelle rientranti alla lettera b), in quanto entrambe "integrano e definiscono la qualificazione giuridica del facchinaggio che si articola, pertanto, nel complesso delle fattispecie descritte ai punti a) e b) della norma <i>de qua</i>".</p>
--	---	---	--	--

	<p>immobiliari, delle quali alcune sono adibite "ad uso civile" (abitazione, studi professionali) ed altre "ad uso non civile" (negozi, banche, ecc.), l'applicazione della legge in esame sarà la seguente:</p> <p>a) per quanto riguarda le abitazioni, tutti gli impianti sono soggetti alla legge n. 46/90;</p> <p>b) per quanto riguarda, invece, i negozi, le banche, ecc., sono soggetti alla legge solo gli impianti elettrici.</p> <p>Resta inteso che la legge n. 46/90 trova integrale applicazione per i servizi comuni condominiali dell'edificio anche se le singole unità immobiliari sono destinate ad un uso diverso.</p> <p>Nel caso di edificio costituito da diverse unità immobiliari, delle quali alcune sono adibite "ad uso civile" (abitazione, studi professionali) ed altre "ad uso non civile" (negozi, banche, ecc.), l'applicazione della legge in esame sarà la seguente:</p> <p>a) per quanto riguarda le abitazioni, tutti gli impianti sono soggetti alla legge n. 46/90;</p> <p>b) per quanto riguarda, invece, i negozi, le banche, ecc., sono soggetti alla legge solo gli impianti elettrici.</p> <p>Resta inteso che la legge n. 46/90 trova integrale applicazione per i servizi comuni condominiali dell'edificio anche se le singole unità immobiliari sono destinate ad un uso diverso (Circ. n. 3439/C del 27.3.1998).</p>			<p>Le attività elencate nella lett. b) rilevano autonomamente ai fini dell'assoggettamento alla disciplina in questione solo se funzionali a quelle di cui alla lett. a). Pertanto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto n. 221/2003, rilevano non tanto le attività esercitate singolarmente e in modo autonomo quanto piuttosto l'esercizio di tali attività in stretta complementarità e funzionalità con le prime.</p> <p>Al fine di delimitare correttamente l'ambito di applicazione della disciplina in questione, vengono poi fornite alcune indicazioni.</p> <p>Per quanto riguarda la "pulizia di magazzini e piazzali" viene precisato che si dovrà tener presente il modo con cui viene denunciato lo svolgimento di tale attività. Se nella domanda viene fatto riferimento solo ed esclusivamente alle attività in parola, dovrà essere applicato il Decreto n. 221/2003, da considerare norma speciale; nel caso si faccia un generico riferimento alle attività di pulizia, si dovrà applicare la relativa disciplina dettata dalla Legge n. 82/1994.</p> <p>Circa la "presa e consegna" e i "recapiti in loco", trattandosi di attività miste di movimentazione della merce e di trasporto della stessa, ai fini dell'applicazione della norma in commento rileverà esclusivamente quella parte di attività relativa al facchinaggio (movimentazione della merce).</p> <p>Questa logica dovrà essere tenuta presente anche ai fini del calcolo del fatturato o del volume di affari per l'iscrizione nelle fasce di classificazione: dovrà essere considerato solo il fatturato relativo all'attività di facchinaggio /movimentazione della merce.</p> <p>Questo criterio dovrà essere applicato per tutte quelle attività che hanno o possono avere un contenuto "misto" (Circ. n. 3570/C del 30 dicembre 2003).</p>
--	---	--	--	--

<p>Definizioni</p>	<p>1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della L. 5.3.1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.</p> <p>2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.</p> <p>3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.</p> <p>4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti</p>		<p>1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:</p> <p>a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;</p> <p>b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;</p> <p>c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;</p> <p>d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;</p> <p>e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda</p>	
---------------------------	--	--	---	--

	<p>funzionanti a tensione di rete nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.</p> <p>5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.</p> <p>6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio (art. 1, D.P.R. n. 447/1991).</p>		<p>l'illuminazione e il rumore (art. 1, D.M. n. 274/1997).</p>	
<p>Progettazione degli impianti</p>	<p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei</p>			

	<p>limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:</p> <p>a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p> <p>b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione (art. 6). (Cfr. art. 4, D.P.R. n. 447/1991).</p>			
<p>Installazione degli impianti</p>	<p>1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.</p> <p>2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.</p> <p>3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo (art. 7). (Cfr. art. 5, D.P.R. n. 447/1991).</p>			

<p>Manutenzione degli impianti</p>	<p>1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24.10.1942, n. 1415.</p> <p>2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la loro destinazione d'uso (art. 8, D.P.R. n. 447/1991).</p>			
<p>Requisiti tecnico-professionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile tecnico • Preposto alla gestione tecnica 	<p>1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.</p> <p>2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti (art. 2).</p> <p>1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:</p> <p>a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p>	<p>1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:</p> <p>a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;</p> <p>b) non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali e' prevista una pena detentiva;</p> <p>c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.</p> <p>2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:</p> <p>a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio</p>	<p>3. I requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2, sono i seguenti:</p> <p>a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;</p> <p>b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;</p> <p>c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;</p> <p>d) diploma universitario o di laurea in</p>	<p>1. Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilità.</p> <p>(Omissis)</p> <p>(art. 4)</p>

	<p>b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>d) oppure prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 (art. 3).</p>	<p>qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;</p> <p>b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;</p> <p>c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.</p> <p>3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della L. 21 dicembre 1978, n. 845 (art. 7).</p> <p>4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (art. 10, comma 4, D.P.R. n. 558/1999).</p>	<p>materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività (art. 2, comma 3, D.M. n. 274/1997).</p>	<p>1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.</p> <p>2. I requisiti tecnico-professionali sono:</p> <p>a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo</p>
--	--	--	--	---

	<p>1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari (art. 2, D.P.R. n. 447/1991).</p>			<p>svolgimento di tali attività di altre imprese o enti; b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (art. 6).</p>
--	---	--	--	--

Rapporto di immedesimazione

Dalla normativa dettata in materia di sicurezza degli impianti possono essere ricavate almeno due indicazioni:

1. non necessariamente il responsabile tecnico deve essere un soggetto interno all'organizzazione dell'impresa;
2. ciascuna impresa può avere più responsabili tecnici.

Il Ministero dell'Industria, su questa tematica, ha affrontato la questione concernente l'ipotesi di un soggetto che voglia svolgere l'incarico di responsabile tecnico per più imprese, tenuto conto che la legge non pone alcun espresso divieto.

In un primo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circ. n. 3239/C del 22 marzo 1991, punti 4a e 4b, aveva assunto una posizione restrittiva, sostenendo che, in linea generale, una stessa persona non può assumere tale incarico per conto di più imprese in virtù del "rapporto di immedesimazione" che il responsabile tecnico deve avere con l'impresa stessa; successivamente (Circ. n. 3342/C del 22.6.1994, punti dal 4c al 4f), pur confermando il concetto di "immedesimazione", inteso come rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa, non ha escluso, "sia pure in un numero limitato di ipotesi e in via eccezionale", la possibilità di "accogliere istanze che comportino una duplice immedesimazione".

A questo riguardo si ritiene opportuno chiarire ulteriormente il significato da attribuire all'espressione "rapporto di immedesimazione". Questo rapporto, oltre che nelle ipotesi indicate con la circ. 22 giugno 1994, n. 3342/C, è ravvisabile - purché venga espressamente evidenziato con le modalità più innanzi indicate - anche nella figura del socio prestatore d'opera di una società non artigiana.

In queste specifiche ipotesi - unitamente a quelle relative all'associato in partecipazione e del lavoratore dipendente - il responsabile tecnico deve dichiarare e dimostrare di avere assunto con l'impresa/e un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo circa il rispetto della normativa tecnica vigente, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

La Camera di Commercio svolgerà gli opportuni controlli volti a verificare il rigoroso rispetto di quanto dichiarato, tenuto conto che la suddetta autodichiarazione comporta la soggezione alle sanzioni penali previste dalla legge.

In ogni caso non è da ritenersi idonea per l'assolvimento del principio dell'immedesimazione, come precisato con la circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, la "collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986.

Dai principi sopra riportati devono escludersi le imprese individuali artigiane per le quali vige, anzitutto, la disposizione dettata dall'art. 2, comma 1, della L. n. 443/85 secondo la quale l'imprenditore artigiano è "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".

Il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 443/85 impone poi, in capo al titolare dell'impresa artigiana, il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da leggi speciali, qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione ed implichi responsabilità a tutela e garanzia degli utenti.

Responsabilità tecnica e impresa artigiana

In relazione alle peculiarità dell'impresa artigiana sono state poste le seguenti questioni:

- a) se il titolare di una impresa individuale artigiana possa assumere il compito di responsabile tecnico di altra impresa non artigiana;
- b) in capo a quale socio dell'impresa artigiana devono sussistere i requisiti tecnico-professionali.

Per quanto concerne il primo aspetto, non vi è dubbio che il titolare di un'impresa artigiana in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 46/90 non possa essere nominato responsabile tecnico di altra impresa non artigiana, in quanto devono essere salvaguardati i principi dettati dall'art. 2, commi 1 e 3 della legge n. 443/85, già richiamati.

Pertanto non vi sono preclusioni a che detto titolare possa assumere la funzione di responsabile tecnico in altra impresa non artigiana (per es. una S.r.l.) a condizione che sia documentato il rapporto di immedesimazione con questa impresa, secondo quanto indicato in precedenza.

In merito alla seconda questione, coerentemente con l'art. 3, comma 2, della legge n. 443/85, si precisa che nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale.

	<p>Modalità di nomina del responsabile tecnico. Il Ministero dell'Industria, con la citata Circ. 3242/C ha escluso che la nomina del responsabile tecnico debba avvenire attraverso una apposita "procura institoria", di cui agli artt. 2203 ss. cod. civ., trattandosi di un incarico di natura prettamente tecnico. La nomina del responsabile tecnico deve avvenire pertanto mediante la sottoscrizione di una apposita dichiarazione contenuta nel modello di denuncia di inizio di attività allegato alla presente. Nel caso di società, l'iscrizione del responsabile tecnico avviene attraverso una apposita denuncia al REA (modello S5), sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato l'Intercalare P, riportante i dati anagrafici del responsabile tecnico, sottoscritto anch'esso dal legale rappresentante. La modalità di nomina indicata esclude la necessità di richiedere o di allegare alla domanda ulteriori documenti quali, ad es., l'estratto dell'eventuale verbale di nomina del responsabile tecnico. In merito agli obblighi di certificazione antimafia previsti dal D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490, si precisa che le comunicazioni previste da detto decreto debbono essere presentate unicamente da società, legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo, soci di società di persone, soci accomandatari di società in accomandita semplice e non quindi dal responsabile tecnico qualora non coincida con i soggetti suindicati. E' esclusa ogni altra forma di pubblicità dei responsabili tecnici indipendente dagli obblighi posti a carico delle imprese. Non è altresì soggetta a pubblicità l'attività svolta dagli Uffici tecnici di imprese non installatrici (Circ. n. 3439 del 27.3.1998).</p>			
<p>Requisito di capacità economico-finanziaria</p>			<p>1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni: a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera; b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati (art. 2, comma 1, D.M. n. 274/1997).</p>	<p>1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria: a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività; b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione</p>

				<p>asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;</p> <p>c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;</p> <p>d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera (art. 5).</p> <p>*****</p> <p>In merito alla locuzione "<i>comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario</i>", il Ministero ha ritenuto di precisare che la formulazione della norma non rende possibile accedere ad interpretazioni semplificatrici analoghe a quelle cui si è pervenuti per le imprese di pulizia e che pertanto le attestazioni in parola dovranno effettivamente provenire da un istituto bancario e confermare l'affidabilità dell'impresa (Circ. n. 3570/C del 30 dicembre 2003).</p>
<p>Requisito di capacità tecnico-organizzativa</p>			<p>2. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2, comma 2, D.M. n. 274/1997).</p> <p>3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve</p>	<p>1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.</p> <p>2. I requisiti tecnico-professionali sono:</p> <p>a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attività di almeno tre anni, effettuato presso imprese</p>

			<p>rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:</p> <p>a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;</p> <p>b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione (art. 3, comma 3, D.M. n. 274/1997).</p>	<p>del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività di altre imprese o enti;</p> <p>b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (art. 6).</p> <p>*****</p> <p>Ciascuno di questi requisiti è da considerarsi autonomamente abilitante Non devono pertanto essere posseduti congiuntamente.</p> <p>Per quanto riguarda il periodo di esperienza, il Ministero ritiene che debba essere stato svolto, anche in assenza di una esplicita indicazione della norma in tal senso, quanto meno con la qualifica di operaio qualificato (o equivalente) addetto a compiti immediatamente connessi con l'attività di facchinaggio e movimentazione merci.</p> <p>Le esperienze maturate nell'esecuzione di compiti amministrativo-contabili sono, pertanto, da ritenere non idonee (Circ. n. 3570/C del 30 dicembre 2003).</p>
--	--	--	--	--

<p>Requisito di onorabilità</p>			<p>1. Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma 2:</p> <p>a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;</p> <p>b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16.3.1942, n. 267;</p> <p>c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle LL. 27.12.1956, n. 1423, 10.2.1962, n. 57, 31.5.1965, n. 575 e 13.9.1982, n. 646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;</p> <p>d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale;</p> <p>e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.</p> <p>2. I requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti:</p>	<p>1. I requisiti di onorabilità sono:</p> <p>a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</p> <p>b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</p> <p>c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;</p> <p>d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;</p> <p>e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;</p> <p>f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.</p> <p>2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1:</p>
--	--	--	---	---

			<p>a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;</p> <p>b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative (art. 2)</p>	<p>a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;</p> <p>b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.</p> <p>3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti (art. 7).</p>
<p>Denuncia di inizio attività (DIA)</p>	<p>3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali:</p> <p>a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;</p> <p>b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82;</p> <p>c) attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (art. 22, comma 3, D. Lgs. n. 122/1998).</p>			

<p>Denuncia di inizio attività (DIA)</p>	<p>1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.</p> <p>2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.</p>	<p>1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.</p> <p>2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.</p>	<p>1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.</p> <p>2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.</p>	<p>1. Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilità.</p> <p>2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti (art. 4, commi 1 e 2, D.M. n. 221/2003).</p>
---	--	---	--	---

	<p>3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.</p> <p>4. <i>(Omissis)</i> (art. 9, DPR n. 558/1999).</p>	<p>3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.</p> <p>4. <i>(Omissis)</i></p> <p>5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.</p> <p>6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all' "albo delle imprese artigiane".</p>	<p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale (art. 7, DPR n. 558/1999).</p>	
<p>Fasce di classificazione</p>			<p>1. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento dei servizi di cui all'articolo 1 della legge 25</p>	<p>1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore</p>

			<p>gennaio 1994, n. 82, sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le seguenti fasce di classificazione di volume di affari al netto dell'IVA:</p> <p>a) fino a 100.000.000 di lire; b) fino a 400.000.000 di lire; c) fino a 700.000.000 di lire; d) fino a 1.000.000.000 di lire; e) fino a 2.000.000.000 di lire; f) fino a 4.000.000.000 di lire; g) fino a 8.000.000.000 di lire; h) fino a 12.000.000.000 di lire; i) fino a 16.000.000.000 di lire; l) oltre 16.000.000.000 di lire.</p> <p>2. L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni. La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio. Nel caso della prima fascia l'importo medio deve essere almeno di 60.000.000 di lire.</p> <p>3. Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82, anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:</p> <p>a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;</p> <p>b) avere sopportato, per ciascuno degli anni</p>	<p>di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.</p> <p>2. Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando il modello riportato nell'allegato B, nelle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA:</p> <p>a) inferiore a 2,5 milioni di euro; b) da 2,5 a 10 milioni di euro; c) superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>3. All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.</p> <p>4. L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.</p> <p>5. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, e' comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al modello riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla relativa documentazione.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4. Per le imprese dei Paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma 2 si</p>
--	--	--	---	--

			<p>di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.</p> <p>4. L'impresa deve altresì compilare la seconda sezione del modello di dichiarazione di cui all'allegato A) al presente decreto e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) al presente decreto. L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.</p> <p>5. L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) del comma 5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa (art. 3, D.M. n. 274/1997).</p>	intende espresso nella moneta nazionale (art. 8).
--	--	--	---	---

<p>Verifiche e collaudi</p> <p>Elenchi</p>	<p>1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1 secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta (art. 14).</p> <p>1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le Camere di Commercio e comprendenti più Sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle Camere di Commercio.</p> <p>3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia alla persona che utilizza i locali.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti (art. 9, D.P.R. n. 447/1991).</p>			
<p>Dichiarazione di conformità</p>	<p>1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6 (art. 9).</p> <p>1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.</p> <p>2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica (art. 7, D.P.R. n. 447/1991).</p>			

	<p>4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 558/1999).</p>			
--	---	--	--	--

<p>Sanzioni</p>	<p>1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.</p> <p>2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 (art. 16).</p> <p>1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1 della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.</p> <p>2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base</p>	<p>1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.</p> <p>2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'art. 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire trenta milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.</p> <p>3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quelle in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire quindici milioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.</p> <p>4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila (art. 10, L. n. 122/1992).</p>	<p>1. Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'instutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.200.000.</p> <p>2. Qualora l'impresa di pulizia eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero, dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'instutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.</p> <p>3. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare dell'impresa individuale, l'instutore preposto ad essa o ad un ramo o ad una sede, tutti i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000.</p> <p>4. A chiunque stipuli contratti per lo</p>	<p>1. Al titolare di impresa individuale, all'instutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.</p> <p>2. Al titolare dell'impresa individuale, all'instutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che esercitano le attività di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.</p> <p>3. Al titolare dell'impresa individuale, all'instutore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.</p> <p>4. Chiunque stipula contratti per lo</p>
------------------------	---	---	--	--

	<p>dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.</p> <p>3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.</p> <p>4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.</p> <p>5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.</p> <p>6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (art. 10, D.P.R. n. 447/1991).</p>		<p>svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.</p> <p>5. I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli (art. 6).</p>	<p>svolgimento di attività di cui all'articolo 2, o comunque si avvale di tali attività a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500.</p> <p>Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita e' assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.</p> <p>6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.</p> <p>7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali violazioni nonchè alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.</p> <p>8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario (art. 13).</p>
Sospensione,			<p>1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative</p>	

<p>cancellazione e reiscrizione</p>			<p>modalità di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.</p> <p>2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione.</p> <p>3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, è effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.</p> <p>5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, può essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica.</p> <p>6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, può essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica.</p> <p>7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio</p>	
--	--	--	--	--

			<p>1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento (art. 8, DPR n. 558/1999).</p> <p>1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese dall'iscrizione, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, con motivato provvedimento della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, qualora, esperite le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, venga accertata:</p> <p>a) l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;</p> <p>b) una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;</p> <p>c) una infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli eventuali integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio.</p> <p>2. La sospensione può essere accordata</p>	<p>1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, con motivato provvedimento del responsabile del procedimento o della commissione provinciale per l'artigianato, se si accerta:</p> <p>a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;</p> <p>b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;</p> <p>c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;</p> <p>d) il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'articolo 11.</p> <p>2. Il provvedimento motivato di sospensione è adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.</p> <p>3. La sospensione può essere accordata</p>
--	--	--	---	---

		<p>1. Ai fini dell'iscrizione nel <i>registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane</i>,</p>	<p>anche al venire meno di alcuno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione di cui all'articolo 6 apposita istanza e la stessa si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.</p> <p>3. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono autorizzare nei confronti delle imprese sospese la prosecuzione di tutti i contratti non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nei casi di cui alla lettera c) del comma 1 e di cui al comma 2 la predetta autorizzazione è data, anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, qualora possa ritenersi che il comportamento dell'impresa non sia dovuto a dolo o a colpa grave.</p> <p>4. La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato. Scaduto definitivamente il periodo di sospensione senza che l'impresa abbia posto rimedio alle irregolarità, negligenze od omissioni di cui al presente articolo la giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato ne dispongono la cancellazione limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, secondo</p>	<p>anche su istanza dell'impresa se sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.</p> <p>4. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.</p> <p>5. Alle imprese cui è stata sospesa l'iscrizione non è dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione.</p> <p>6. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) ha facoltà di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera c) la predetta autorizzazione e' data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.</p> <p>7. La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato (art. 9).</p>
--	--	---	--	---

		<p>l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: (<i>Omissis</i>)</p> <p>2. La perdita di uno o più requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2 (art. 3, aggiornato secondo quanto disposto dall'art. 10 del DPR n. 558/1999).</p>	<p>le procedure di cui all'articolo 6 (art. 5, D.M. n. 274/1997).</p> <p>1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, da detti registri, con provvedimento motivato della giunta della camera di commercio o della commissione provinciale per l'artigianato, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, qualora, al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 82, o di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'impresa non presenti istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 5, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 5 l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione.</p> <p>2. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.</p> <p>3. L'impresa che non ricada nella fattispecie di cui al comma 2 può richiedere la reinscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per detto esercizio (art. 6, D.M. n. 274/1997).</p>	<p>1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio, da detti registro o albo, se:</p> <p>a) l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 9, quando perde uno o più requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto;</p> <p>b) l'istanza di sospensione non viene accolta;</p> <p>c) l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>2. Il provvedimento motivato di cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.</p> <p>3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è facoltà dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.</p> <p>4. Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attività di facchinaggio, la cancellazione di dette attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.</p>
--	--	---	--	--

				<p>5. All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma 4, è consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attività di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalità previste dal presente decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio (art. 10).</p>
Vigilanza				<p>1. La camera di commercio esercita la vigilanza sulle attività di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori.</p> <p>2. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla camera di commercio competente.</p> <p>3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei provvedimenti previsti agli articoli 9 e 10 divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse (art. 12).</p>
Diritti e			<p>1. La misura del contributo per l'iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle</p>	<p>3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono</p>

contributi			<p>imprese o nell'albo delle imprese artigiane è pari alla misura del diritto di segreteria fissato dalle specifiche disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, aumentata del 30 per cento. Il contributo è versato unitamente al predetto diritto di segreteria secondo le medesime modalità. Nel caso delle imprese di cui all'articolo 7 il contributo è versato all'atto della presentazione delle attestazioni di cui al medesimo articolo (art. 8, D.M. n. 274/1997).</p>	<p>alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia (art. 4, comma 3, D.M. n. 221/2003).</p>
-------------------	--	--	--	---